

Avverto la Camera che vennero proposte dai deputati Cavallini e Scofferi due aggiunte, le quali faranno seguito come articoli successivi all'articolo secondo.

Frattanto s'apre la discussione su di questo. È concepito nei seguenti termini:

« Art. 2. L'autorizzazione di pagare le spese comprende pure quelle d'ogni sorta che vogliono essere soddisfatte a trimestre maturato od anticipato nel corso dei quattro primi mesi dell'anno. »

Giusta l'emendamento Cabella, avverto che laddove dice: *nel corso dei quattro primi mesi dell'anno*, vuoi modificare dicendo: *nel corso dei tre primi mesi*.

Domando se tale emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se non harvi alcuno che domandi la parola sul medesimo, lo metterò ai voti.

(È approvato.)

Ora porrò ai voti l'art. 2 per intero così emendato.

(È approvato.)

L'aggiunta del deputato Cavallini, la quale terrebbe vece di un terzo articolo, è concepita nei seguenti termini:

« È derogata la disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1848. »

Chieggo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CAVALLINI.** Io volli proporre quest'aggiunta, onde togliere il dubbio, se coll'art. 2 che abbiamo di già approvato venga il Governo autorizzato al pagamento delle pensioni concesse ai militari giubilati. E questo dubbio nasce dal confronto dell'art. 2 suddetto coll'articolo 5 della legge 23 dicembre 1848, che è nei termini seguenti:

« S'intenderanno comprese nella stessa disposizione menzionata nell'art. 2 le paghe militari solite a pagarsi mensilmente, gli stipendi non maggiori di lire duemila e gli altri assegnamenti pagabili per trimestre. » Ora, essendo cosa di fatto che queste pensioni dovute a militari giubilati non vennero sinora soddisfatte, e siccome evvi il principio che per mezzo di una legge generale non si può derogare ad una legge speciale, così io ho creduto opportuno proporre siffatta aggiunta.

**CEPPI.** Non isfuggì alla Commissione la circostanza di cui fe' cenno l'onorevole preopinante; ma avendo veduto che nell'articolo 2 sono comprese le pensioni di ogni sorta, avvisò che queste ultime parole bene accennassero anche alle pensioni che si pagano a trimestri, e perciò anche a quelle su cui si elevò ora un dubbio.

**RICCI, ministro delle finanze.** Questa è veramente la retta interpretazione, perchè le parole *spese di ogni sorta* comprendono ogni qualità di pagamento che possa occorrere. Tanto più che ciò già era stato esposto nei motivi, ove si legge *le pensioni e gli stipendi degli ufficiali diplomatici e degli agenti consolari all'estero*, essendo consuetudine di pagarle anticipatamente, si intendeva con questa espressione di comprenderli tutti, di maniera che sia lo spirito e sia le parole letterali e le intenzioni espresse dai motivi della legge rendono superflue le spiegazioni ossia l'intero terzo articolo.

**CAVALLINI.** Dietro tali spiegazioni credo opportuno ritirare l'articolo aggiunto di che faceva proposta.

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini avendo ritirata la sua aggiunta, non è il caso di metterla ai voti.

Passeremo pertanto all'altra proposta del deputato Scofferi, la quale, quando fosse accettata, terrebbe luogo di articolo 5.

Essa è concepita nei seguenti termini:

« Mediante il pagamento delle bimestrali o trimestrali quote

delle pensioni o stipendi maggiori di lire 4,000, fatto in forza della presente legge, non s'intenderà che quelli che godono di simili stipendi acquistino verun diritto all'onorario finora ricevuto; ma venendo il caso che s'operi sugli stipendi la giusta e desiderata riforma, sarà detratto dalle successive quote quanto avrebbero ricevuto nelle prime al di là di quello a che esse ammonterebbero secondo le dette riforme. »

**SCOFFERI.** Alla legge del 23 dicembre prossimo passato non si fece questa stessa aggiunta sull'osservazione del ministro delle finanze d'allora, che sarebbe stato inutile, perchè gli stipendi maggiori di lire 2 o 3 mila non si pagavano che a trimestri, nè se ne fece altra, perchè allora non si dava che una facoltà di pagare per due mesi: so che allora si era fatta questa osservazione; ora che non trattasi più solo dei due primi mesi, mi pare che quelli che godono di uno stipendio maggiore avrebbero un certo diritto ad essere pagati per tutto il rimanente dell'anno, ancorchè sopravvenisse una riforma.

**IL PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento Scofferi è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendovi altri emendamenti, si passa alla votazione per scrutinio segreto sulla intiera legge.

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti . . . . .	123
Maggiorità . . . . .	62
Favorevoli . . . . .	111
Contrarii . . . . .	12

(La Camera adotta.)

**INTERPELLANZE DEL DEPUTATO RETA SOVRA UNO STAMPATO INTITOLATO: IL BOMBARDAMENTO DI ROMA.**

**RETA.** Faccio osservare al ministro di grazia e giustizia che pubblicamente si vende un infame scritto intitolato: *Il bombardamento di Roma*.

Questa notizia è evidentemente falsa, e tende a screditare le opinioni di coloro cui ripugnerebbe portare la guerra a popoli fratelli, mentre dovremmo unirli per portarla allo straniero. Siccome essa tende ad accendere i partiti, così chiederei che il ministro di grazia e giustizia volesse muovere una severa inchiesta onde scoprirne gli autori.

Signori, la libertà del pensiero, che è una delle più preziose guarentigie in un Governo liberale, non si deve confondere colla libertà di mentire apertamente in faccia al pubblico, di mentire in momenti in cui da un falso indirizzo esposto alla pubblica opinione potrebbero nascere i più gravi sconcerti.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** Quando le false notizie che si pubblicano sono espresse con intenzione evidentemente contro il pubblico bene, cade sotto la sanzione penale l'autore di esse. Io credo veramente che la pubblicazione d'oggi fu fatta con tale intenzione, epperò, appena avuta notizia della stampa, cui accenna l'onorevole preopinante, ho deliberato che ne fosse fatta istanza all'avvocato fiscale, onde prontamente vi provvedesse. (*Segni di approvazione*)

**LOSIO.** Io porgerei un'altra domanda al ministro dell'interno, ed è che, mentre vi è un'apposita legge che proibisce ai venditori di fogli volanti di gridare pubblicamente il titolo del giornale per esitarli, si mostra molto indulgente sopra questo fatto, sopra del quale veramente sarebbe il caso di prendere misure energiche onde prevenire l'infrazione della legge.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** In assenza del mi-